Convenzione relativa ai medicamenti veterinari (convenzione Mvet)

Redatta in duplice copia: copia del veterinario [ ]  copia del detentore di animali [ ]

# tra il detentore / la detentrice di animali rispettivamente l’azienda alpestre e di estivazione

Cognome/nome: ...................................................................................BDTA: ...........................................

Indirizzo: .............................................................................. NPA, località:..................................................

di seguito detentore di animali

**e il veterinario / la veterinaria rispettivamente lo studio veterinario**

Timbro dello studio:

Cognome/nome o studio: ...............................................................................

Indirizzo: ...................................................... NPA, località:..............................

di seguito veterinario

**per le specie animali (animali da reddito):**

[ ]  bovini [ ]  ovini [ ]  caprini [ ]  equini [ ]  suini [ ]  volatili

[ ]  altri: ............................... [ ]  tutti gli animali nell’azienda

La presente convenzione è una convenzione relativa ai medicamenti veterinari (convenzione Mvet) ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet, RS 812.212.27). Gli articoli 42-44 LATer, gli articoli 10, 10a, 10b, 11, 25-30 e l’allegato 1 dell’OMVet nonché le disposizioni riguardanti l’attuazione dell’OMVet sono parte integrante della presente convenzione.

1. Il veterinario dispone di una formazione supplementare quale veterinario responsabile tecnico (VRT). Egli garantisce che tutti i veterinari che agiscono nell’ambito della presente convenzione dispongono della formazione necessaria.
2. Il veterinario è responsabile della cura delle specie animali sopraindicate. Egli visita l’azienda con una frequenza stabilita in base al rischio. Numero minimo di visite aziendali secondo i criteri di rischio dell’USAV (per le modifiche si veda la fine del documento):

[ ]  1 volta/anno [ ]  2 volte/anno [ ]  3 volte/anno [ ]  4 volte/anno

In queste occasioni verifica e documenta con una lista di controllo le disposizioni di cui all’allegato 1 dell’OMVet.

1. Le visite aziendali di cui al punto 2 possono essere eseguite nel quadro di una normale visita richiesta dal detentore. In ogni caso dev’essere garantito il numero minimo di visite stabilito.
2. Le visite aziendali vengono remunerate secondo il tariffario per il bestiame da reddito.
3. Il detentore di animali (per le aziende alpestri e di estivazione la persona responsabile) si impegna a seguire le indicazioni del veterinario riguardo ai medicamenti veterinari e ad attenersi alle disposizioni dell’OMVet, in particolare: non acquistare più medicamenti veterinari di quanto consentito dall’art. 11 cpv. 2 OMVet, rispettare le disposizioni per il deposito e la conservazione dei medicamenti presenti nell’azienda di cui all’art. 22 OMVet e impiegare i medicamenti veterinari acquistati solo per l’indicazione e la specie animale indicata dal veterinario.
4. L’obbligo di tenere un registro (giornale dei trattamenti e inventario) è garantito.
5. Per la durata della convenzione, il veterinario si impegna a garantire il servizio di emergenza per le specie animali indicate dal contratto. Egli designa un sostituto in caso di assenza.
6. La presente convenzione è valida per almeno un anno. Può essere disdetta da entrambe le parti con un preavviso di ……… mesi. Se non viene disdetta, si prolunga automaticamente e può poi essere disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di ……….. mesi.
7. Disposizioni particolari:

[ ]  Il detentore di animali soddisfa i requisiti per l’acquisto di medicamenti veterinari per l’anestesia di cui all’art. 32 OPAn e all’art. 8 cpv. 2 OMVet per gli interventi di decornazione e castrazione.

L’anestesia viene effettuata autonomamente dal detentore di animali: [ ]  decornazione [ ]  castrazione

[ ]  Foraggi medicinali e premiscele di medicamenti vengono somministrati tramite impianti tecnici propri all’azienda.
La presente convenzione vale anche quale convenzione VRT ai sensi dell’art. 19 OMVet.

1. Il detentore di animali conferma che per le specie animali interessate dalla presente convenzione non ha stipulato alcuna convenzione Mvet con un altro veterinario.
2. Per il resto si applicano alla presente convenzione le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni, in particolare del diritto del mandato di cui agli articoli 394 segg. Controversie derivanti dal presente contratto sono di competenza dei fori secondo gli articoli 10 e 12 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272).
3. Ulteriori accordi:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Luogo, data: Firma detentore di animali:

.............................................................. .................................................................

Luogo, data: Firma veterinario:

 Timbro dello studio

..............................................................

Modifiche del numero minimo di visite all’azienda:

[ ]  …. volte/anno Data: ………............. Firma VRT…………………….. Firma detentore…………………..

[ ]  …. volte/anno Data: ………............. Firma VRT…………………….. Firma detentore…………………..

Osservazioni sulla modifica della frequenza di visita o altre modifiche:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................